

LO STATO (società politica – res publica – civitas)

Nel corso della loro storia gli uomini hanno dato vita a diverse forme di organizzazioni sociali: dalla famiglia alle tribù, alle gentes alle nazioni, allo Stato definito anche società politica (dal greco pòlis = città-stato), cioè società con finalità generali. Esso costituisce la più avanzata e complessa forma di organizzazione sociale realizzata finora dall'Uomo, la quale però non ha eliminato le precedenti strutturazioni sociali, ma le ha inglobate e con esse interagisce (cfr. art. 2 Cost., art 29 Cost.).

Lo Stato, dunque, può essere definito come l'insieme di un popolo stanziato su di un territorio sotto un'unica autorità sovrana e munito di un proprio apparato organizzativo.

Suoi elementi costitutivi ed essenziali sono:

- **IL POPOLO**
- **IL TERRITORIO**
- **LA SOVRANITÀ**
- **L'APPARATO ORGANIZZATIVO**

La mancanza o la perdita di uno di questi elementi determina l'inesistenza o la scomparsa dello Stato (es. il popolo curdo o quello palestinese, pur rappresentando autonome entità nazionali, non costituisce uno Stato per assenza degli elementi della sovranità e del territorio).

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

➤ **IL POPOLO**

È l'insieme dei cittadini, cioè di quelle persone legate allo Stato dal vincolo della cittadinanza¹. Detta cittadinanza è il vincolo giuridico che lega il cittadino allo Stato, ovvero la situazione giuridica (status) di un soggetto (cittadino) inserito all'interno della comunità statale. Tale situazione attribuisce al cittadino una serie di diritti (es. diritti politici, diritto all'assistenza diplomatica ecc.) e di obblighi (es. pagare le imposte, difendere la patria ecc.) nei confronti dello Stato stesso.

Concetto diverso dalla cittadinanza è quello della nazionalità, che consiste in un vincolo non giuridico ma culturale, storico, linguistico ecc. che lega tra di loro una pluralità di soggetti, che hanno in comune lingua, tradizione, cultura religione ecc.

¹ **MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA**

In maniera originaria:

- per nascita da padre o da madre italiani (iure sanguinis = per diritto di sangue)
- per nascita in Italia da genitori ignoti o apolidi, cioè privi di cittadinanza (iure loci = per diritto di luogo)

In maniera derivata:

- a favore di un minore straniero adottato da un cittadino italiano
- a favore dello straniero dopo tre anni di matrimonio con un cittadino italiano od immediatamente dopo il matrimonio se lo straniero risiedeva in Italia da almeno sei mesi
- a favore di cittadini di Stati della Unione europea residenti in Italia da almeno quattro anni
- a favore di stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni o che hanno prestato servizio per almeno cinque anni per lo Stato italiano

All'interno di uno Stato il Popolo può essere di un'unica nazionalità - cd Stato uninazionale - (es. Italia), oppure di più nazionalità, nel senso che nello stesso Stato convivono cittadini che hanno tradizioni, culture, lingue diverse (es. Svizzera, U.S.A.) - cd. Stato plurinazionale. Nel nostro Paese, che come si è già accennato è uno Stato uninazionale, esistono però minoranze etniche (francesi, slave, tedesche, di cultura araba etc.) che sono tutelate dall'ordinamento giuridico, nella convinzione che la diversità delle culture sia una risorsa in più per lo Stato e per tutti i cittadini (cfr. art 6 Cost.)².

➤ IL TERRITORIO

È formato dalla terra emersa, fino ai confini con gli altri Stati, dallo spazio aereo sovrastante, dal sottosuolo e dalle acque territoriali (fino a 12 miglia dalla costa). Costituiscono ancora territorio dello Stato gli aerei e le navi militari dovunque essi si trovino.

Le navi e gli aerei civili, invece, sono territorio dello Stato di cui battono la bandiera fino a che si trovino in acque o spazi aerei internazionali.

➤ LA SOVRANITÀ

Detta anche potere d'imperio, permette allo Stato (sovrano dal latino *superanus* = che sta sopra) di creare le norme e d'imporre il rispetto ai cittadini e a tutti coloro che sono presenti all'interno del suo territorio. Per fare ciò evidentemente lo Stato deve avere il monopolio della forza, cioè il potere concreto d'imporre determinati comportamenti sociali. Nel corso della storia si sono succedute diverse teorie circa l'origine di tale sovranità, ovvero sulle fonti dalle quali lo Stato deriva il proprio potere sovrano.

1) Teoria teocratica (dal greco *teos*= dio / *cratos*=potere) - Secondo tale teoria lo Stato, o il monarca, deriva il suo potere sovrano direttamente da Dio, della cui volontà è, di fatto, espressione terrena.

Con tale teoria, in passato, il sovrano si garantiva contro eventuali oppositori non solo su piano politico ma anche religioso (faraoni, imperatori, etc.).

2) Teoria legittimistica (affermatasi nel periodo dello Stato assoluto) - Secondo tale teoria il sovrano aveva tale potere per diritto ereditario e quindi la sovranità veniva trasmessa da padre in figlio come se si trattasse di una **res**.

3) Teoria democratica (dal greco *demos*=popolo / *cratos*=potere) - Tale teoria fu realizzata dal filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau (1712 –1778) nella sua opera **"il contratto sociale"**. Secondo **Rousseau** la sovranità deriva direttamente dal popolo il quale limita la propria libertà originaria tramite un accordo (contratto sociale) facendo nascere uno Stato che ha il compito di garantire la residua libertà di tutti.

Da tale rivoluzionaria teoria deriva immediatamente che le norme giuridiche emanate dallo Stato vincolano tutti, compreso lo Stato stesso; nasce anche il diritto del cittadino a ribellarsi contro tentativi di sopraffazione dello Stato o dei suoi funzionari.

In materia di democrazia si distingue tra democrazia **diretta** e **indiretta** (rappresentativa). La democrazia diretta è quella nella quale il popolo decide e approva le leggi esercitando la sovranità (Es. la polis greca).

² STATO UNITARIO - STATO REGIONALE - STATO FEDERALE

Gli Stati in relazione alla **nazionalità dei cittadini** (cfr. sopra Stati uninazionali e plurinazionali), alla propria storia, alla propria cultura, alla situazione economica ed ai rapporti di produzione esistenti nella società possono assumere forme organizzative e strutture diverse.

In base a tali forme organizzative distinguiamo tra Stato unitario, Stato regionale e Stato federale.


▪ **Stato unitario** (es. Francia): è quello Stato formato da un unico popolo, da un unico territorio ed un'unica autorità sovrana. Tale Stato svolge in prima persona tutte le sue funzioni e in particolare accentra quella amministrativa.

▪ **Stato regionale** (es. Italia): è ugualmente formato da un unico popolo, un unico territorio ed un'unica autorità sovrana; tale tipo di Stato, tuttavia, attribuisce importanti compiti ad enti territoriali detti Regioni, le quali svolgono non soltanto funzioni amministrative ma possono anche emanare leggi seppure in specifiche materie e con efficacia limitata al territorio della Regione (ampia autonomia politica ed amministrativa).

▪ **Stato federale** (es. U.S.A.): è costituito dal raggruppamento (unione) di più Stati i quali pur mantenendo la propria personalità giuridica e riservandosi specifici compiti, attribuiscono ad un'entità superiore (Stato federale) una rappresentanza politica generale e compiti riguardanti gli interessi di tutti gli Stati (es. difesa nazionale, affari esteri, ecc.).

➤ L'APPARATO ORGANIZZATIVO

é costituito dall'insieme di funzionari e uffici (ministri, burocrati, giudici, militari ecc.) tramite i quali concretamente viene esercitato il potere dello Stato.



CARATTERI COMUNI E PROFONDE DIFFERENZE TRA LE DIVERSE FORME DI STATO

Tutti gli Stati nel corso del tempo sono stati caratterizzati dalla presenza degli elementi costitutivi innanzi indicati e dal fatto di dover necessariamente assolvere ai seguenti tre compiti:

- **difesa verso l'esterno**
- **mantenimento dell'ordine interno**
- **amministrazione della giustizia**

Al di là di tali caratteri comuni però le varie esperienze statuali si sono fortemente differenziate tra di loro nel tempo e nello spazio. Senza menzionare le forme più antiche di Stato gli storici e i giuristi sono soliti classificare:

1. **STATO FEUDALE**
2. **STATO ASSOLUTO** (dal quale si fa partire l'esperienza dello Stato moderno)
3. **STATO LIBERALE**
4. **STATO LIBERALDEMOCRATICO**

DIFFERENZE TRA I DIVERSI TIPI DI STATO NELLA STORIA

ELEMENTI	STATO FEUDALE	STATO ASSOLUTO
PERIODO STORICO	medioevo	1400 / 1700
POTERE	diviso tra monarca e feudatari	concentrato nelle mani di un monarca
ESERCITO	truppe concesse al monarca da parte dei feudatari	esercito professionale e permanente sotto l'esclusivo comando del monarca
BUROCRAZIA	non professionale e scarsamente organizzata	professionale e organizzata
NORME GIURIDICHE	diverse tra i vari feudi	ordinamento giuridico unico per tutto il Regno
RAPPORTO TRA SOVRANO E STATO	immedesimazione dello Stato nella persona del sovrano	Stato come entità autonoma e separata dalla persona del sovrano
ELEMENTI	STATO ASSOLUTO	STATO LIBERALE
PERIODO STORICO	1400 / 1700	1700 / prima metà 1900
CLASSE DOMINANTE	aristocrazia (nobiltà)	borghesia
COSTITUZIONE	assente o di scarsa importanza	presente e importante per definire le funzioni e i poteri dei vari organi dello Stato
ATTIVITÀ ECONOMICA	agricoltura, artigianato, commercio teoria economica: mercantilismo	sviluppo industriale teoria economica: liberismo
UGUAGLIANZA	né formale né sostanziale	formale
ELEZIONI POLITICHE	assenti	a suffragio ristretto
ELEMENTI	STATO LIBERALE	STATO LIBERALDEMOCRATICO
PERIODO STORICO	1700 / 1930 circa	seconda metà 1900
CLASSE DOMINANTE	borghesia	compromesso tra le varie classi sociali (borghesia e proletariato)
COSTITUZIONE	presente e importante	presente e importante
ATTIVITÀ ECONOMICHE	sviluppo industriale Stato non interventista nei rapporti economici (Liberismo economico di Adam Smith)	Stato sociale che interviene nei rapporti economici per assicurare il benessere dei cittadini (Welfare State teorizzato da J.M. Keynes)
ELEZIONI POLITICHE	a suffragio ristretto	a suffragio universale
UGUAGLIANZA	formale	formale e sostanziale

ULTERIORI RIFLESSIONI SULLE DIVERSE FORME DI STATO NELLA STORIA

Sul tema delle varie forme di Stato si sono sempre confrontati filosofi, storici giuristi.

➤ **Aristotele (384 - 322 a. C)**, pur non esprimendo giudizi di merito, operava la seguente classificazione:

- **Aristocrazia**, ovvero governo dei migliori, che poteva degenerare in Oligarchia, ovvero governo di pochi.
- **Monarchia**, cioè governo di un'unica persona, che poteva degenerare in Tirannide.
- **Democrazia**, ovvero governo del popolo, che poteva degenerare in Demagogia.

➤ **Machiavelli (1469 - 1527)** distingueva tra:

- **Monarchia**, caratterizzata da una carica vitalizia del sovrano e dalla sua nomina per diritto ereditario (teoria legittimista).
- **Repubblica**, nella quale il Presidente viene eletto dai cittadini e la sua carica ha una durata determinata. Tale ultima classificazione (a parte le eccezioni che la storia ha evidenziato - monarchi eletti, Presidenti con carica a vita o nominati, di fatto, per diritto ereditario) non risulta soddisfacente perché non mostra le differenze sostanziali tra le varie forme di Stato. Infatti, Stati monarchici erano l'impero austro - ungarico o la Francia di Luigi XIV, come ancora oggi hanno una struttura monarchica il Belgio, la Svezia o la Gran Bretagna; né sono paragonabili la Repubblica della Germania del terzo Reich e la Repubblica Italiana.

➤ **I giuristi moderni**, per ovviare a tali problemi allo scopo di avere un criterio fondamentale di sostanziale distinzione tra i vari tipi di Stato prendono in considerazione la posizione del cittadino all'interno dello Stato stesso e in tal modo distinguono tra:

- **Stato non libero** al cui interno il cittadino è soltanto un suddito e non vanta alcun diritto nei suoi confronti dello Stato stesso.
- **Stato libero** al cui interno il cittadino è titolare di una sfera giuridica inattaccabile anche da parte dello Stato nei confronti del quale, quindi, è portatore di propri diritti soggettivi anche nei confronti dello stesso Stato.

CARATTERI DELLO STATO LIBERO

Lo Stato libero presenta le seguenti caratteristiche:

➤ **È uno Stato di diritto**³, nel senso che le norme giuridiche vincolano non soltanto i cittadini ma anche lo stesso Stato, che, in caso violazione delle leggi, deve sottostare al giudizio della Magistratura (cfr. art.113 Cost. - tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione).

➤ **È uno Stato in cui vige il principio della divisione dei poteri.**⁴

funzione **legislativa** dal **Parlamento**

funzione **esecutiva** dal **Governo**

funzione **giurisdizionale** alla **Magistratura**

³ Con la Rivoluzione Francese e l'affermazione dello Stato liberale nasce lo "**Stato di diritto**" creatore di norme giuridiche alle quali, però, **deve in prima persona sottostare** (non è più *ab-solutus* ovvero sciolto dalle leggi).

Come immediata conseguenza di tale caratteristica dello Stato liberale gli **individui** divengono **titolari** di "**diritti soggettivi pubblici**" ovvero di interessi tutelabili anche nei confronti dello Stato (non sono, quindi soltanto dei sudditi - dal latino *subditus* = sottomesso - ma, cittadini e, quindi portatori di situazioni giuridiche attive e passive verso lo Stato).

⁴ Il **principio della divisione dei poteri**, intimamente connesso ai caratteri dello Stato di diritto, consiste nel fatto che le tre diverse funzioni dello Stato devono essere attribuite ad organi tra di loro separati (*Montesquieu: "L'esprit des lois"*): al Parlamento il potere legislativo, al Governo quello esecutivo, alla Magistratura quello giurisdizionale.


In tale maniera si assicura il **controllo reciproco tra gli organi** e contemporaneamente una **concreta tutela dei diritti soggettivi** vantati nei confronti dello Stato.

In questo tipo di Stato di diritto, detto anche "**Stato legale**", si determinava però, una qualche prevalenza da parte del Parlamento sugli altri organi, in quanto il Parlamento stesso non aveva limite alcuno nell'emanazione delle leggi.

Proprio per superare tale problema nel secolo successivo lo Stato di diritto si evolve nella forma di "**Stato costituzionale**", nel senso che si affermano le cosiddette "**costituzioni rigide**" le quali limitano il potere del Parlamento che nello svolgimento della propria funzione legislativa deve rispettare i principi dettati dalla Costituzione.

- **È uno Stato costituzionale**, nel senso che i principi fondamentali e la divisione dei poteri tra i vari organi dello Stato sono fissati in una carta costituzionale, la quale, trovandosi al primo posto della scala gerarchica dell'ordinamento giuridico, ne definisce i caratteri, limitando, così i poteri del Parlamento.
- **È uno Stato democratico**, (Rousseau: "contratto sociale") in quanto riconosce che la sovranità appartiene al Popolo, che la esercita entro i limiti stabiliti dalla legge e tramite i suoi rappresentanti liberamente eletti (cfr. art 1 Cost. Rep. It.)
- **È uno Stato rappresentativo**, in quanto il Popolo, salvo eccezioni non esercita direttamente la sua sovranità, ma, come già accennato, ne affida l'esercizio ai suoi rappresentanti. Le democrazie moderne sono di tipo indiretto (rappresentativo), pur se in molti ordinamenti giuridici (es. in quello italiano) sono previste delle eccezioni, ovvero i cosiddetti istituti di democrazia diretta (es. referendum), con i quali il popolo esercita (appunto eccezionalmente) la propria sovranità in prima persona.
- **È uno Stato sociale**, in quanto, in opposizione alle teorie liberiste, non si limita ai tre compiti essenziali (difesa verso l'esterno, ordine interno e amministrazione della giustizia) ma interviene in economia e nel sociale in genere allo scopo di assicurare il benessere dei cittadini (Stato sociale = Stato del benessere = Welfare State - cfr. art 3, 2° comma Cost. Rep. It).

DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA INDIRETTA (O RAPPRESENTATIVA)



LO STATO

Insieme di un popolo stanziato su di un territorio sotto un'unica autorità sovrana e munito di un proprio apparato organizzativo

ELEMENTI COSTITUTIVI

- IL POPOLO
- IL TERRITORIO
- LA SOVRANITÀ
- L'APPARATO ORGANIZZATIVO

STATO COMUNITÀ

Popolo territorialmente localizzato ed organizzato politicamente

STATO CENTRALE (Stato Persona)

Organizzazione pubblica centrale (con esclusione degli altri enti pubblici)

COMPITI ESSENZIALI DI OGNI STATO

- difesa verso l'esterno
- mantenimento dell'ordine interno
- amministrazione della giustizia

STATO APPARATO

Insieme delle strutture politiche che esercitano poteri sovrani

STATO ORDINAMENTO

Insieme delle organizzazioni pubbliche centrali e decentrate.

LO STATO NELLA STORIA

STATO FEUDALE

STATO ASSOLUTO

STATO LIBERALE

STATO DEMOCRATICO

LO STATO DI DIRITTO

nei regimi liberali dell'800

STATO LEGALE

Principio della divisione dei poteri:

- Potere legislativo del Parlamento (che rappresenta la società)
- Principio di legalità (P. A. e Magistratura sono subordinati alla legge)
- Diritti soggettivi dei singoli anche nei confronti dello Stato

di fatto il Parlamento ha un ruolo prevalente perché non incontra limiti nella sua potestà normativa

nei regimi democratici del '900

STATO COSTITUZIONALE (completamento dello Stato legale)

- Principio di costituzionalità: nell'emanazione delle leggi il Parlamento deve rispettare il dettato della Costituzione.


VICENDE STORICO COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO



DATE DELLA STORIA D'ITALIA

- **Statuto albertino** (4 marzo 1848) - Carta costituzionale concessa (ottrita), su pressione dei sudditi, dal re di Sardegna Carlo Alberto, e rimasta in vigore fino al Dicembre 1947.
- **Prima guerra d'indipendenza italiana (1848)** - Re Carlo Alberto di Sardegna, sollecitato dall'esito vittorioso delle insurrezioni di Milano (Cinque giornate) e Venezia, dichiarò guerra all'Austria, ma le truppe italiane uscirono sconfitte dal conflitto.
- **Seconda guerra d'indipendenza italiana (1859)** - Grazie all'accorta politica di Cavour, Vittorio Emanuele II, dopo aver stipulato un patto di alleanza con la Francia di Napoleone III, entrò in guerra contro l'Austria, conquistando i territori del Lombardo – Veneto.
- **Spedizione dei Mille (maggio - ottobre 1860)** - Impresa militare compiuta dai volontari al comando di Garibaldi, che determinò la fine del dominio dei Borboni nel Regno delle due Sicilie e la sua annessione al Regno di Sardegna, passaggio finale nel processo di formazione del Regno d'Italia (1861).
- **Unità d'Italia** - Proclamazione del Regno d'Italia **17 Marzo 1861** – Re Vittorio Emanuele II di Savoia (elezioni a suffragio ristretto vota il 2% della popolazione).
- **Terza guerra d'indipendenza italiana (1866)** - Scaturì da una svolta nella politica internazionale, che portò l'Italia a sottoscrivere un patto segreto d'alleanza con la Prussia (8 aprile 1866), in funzione antiaustriaca.
- **Presa di Roma (1870)** - I Bersaglieri entrano, attraverso la breccia di Porta Pia, a Roma, che diventa capitale del Regno d'Italia (all'epoca era Papa Pio IX).
- **Suffragio universale maschile (1913)** stabilito con legge su iniziativa di Giovanni Giolitti: tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere possono votare a 21 anni, gli analfabeti possono votare a 30 anni. Inoltre il voto viene esteso a tutti i cittadini che hanno già prestato servizio militare.
- **I guerra mondiale (1914/1918) - l'Italia entra in guerra nel 1915** - Guerra combattuta da ventotto nazioni, raggruppate negli schieramenti opposti delle potenze alleate (Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia, Stati Uniti) e degli imperi centrali (Germania, Austria-Ungheria, Turchia, Bulgaria).
- **Avvento al potere del fascismo (1922)** - Mussolini capo del Partito nazionale fascista (**PNF**), dopo la marcia su Roma, viene nominato Capo del Governo dal Re Vittorio Emanuele III. Inizia il ventennio di dittatura fascista
- **Leggi razziali** contro la comunità ebraica italiana (**1938**)
- **Il guerra mondiale (1939 - 1945)** - Combattuta tra le forze dell'Asse (Germania, Giappone, Italia) contro gli Alleati (U.S.A., Gran Bretagna, Francia, U.R.S.S.).
- **Caduta del fascismo (25 luglio 1943)** – Il Gran Consiglio del fascismo “sfiducia” Mussolini, che viene arrestato e sostituito dal Maresciallo Badoglio, il quale, l'8 Settembre 1943 firma l'armistizio con gli Alleati.
- **Badoglio firma l'Armistizio (8 Settembre 1943)**. Gli Alleati sbarcano in Sicilia e a Salerno. Guerra partigiana.
- **Liberazione dell'Italia dai nazi-fascisti (25 Aprile 1945)**
- **La nascita della Repubblica Italiana (2 giugno 1946)** - Ritornò alla democrazia attraverso libere elezioni; Referendum (con voto a suffragio universale) tra Monarchia e Repubblica. Elezione dell'Assemblea Costituente per redigere la nuova Costituzione.
- **Entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana (1° gennaio 1948)** – Nata dal compromesso tra tutte le forze antifasciste che avevano partecipato alla Resistenza. Garantisce i diritti dei cittadini; fissa i limiti e i rapporti reciproci tra i poteri (legislativo, giudiziario ed esecutivo); definisce la forma di governo.

SCHEMA DELLE VICENDE STORICO COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO



IL FASCISMO IN ITALIA

L'AVVENTO AL POTERE DEL FASCISMO segnò una radicale trasformazione dello Stato italiano in senso autoritario e, conseguentemente, furono eliminate tutte le libertà (civili e politiche) dei cittadini. Il **28 ottobre 1922** ci fu un colpo di Stato che culminò nella cosiddetta "**marcia su Roma**": affluirono a Roma una quantità di persone appartenenti al partito fascista, le quali avevano per lunghi anni operato una serie di violenze in tutto il resto d'Italia; alla fine queste violenze culminarono nel tentativo, riuscito, di prendere in mano il potere. Di fronte a questo tentativo, infatti, il Re, anziché, firmare il decreto di "stato d'assedio" (cioè d'emergenza, che avrebbe permesso l'impiego dell'esercito contro il ribellismo degli squadristi fascisti) proposto dal primo Ministro Facta, chiamò come **nuovo primo Ministro Benito Mussolini**, cioè lo stesso capo del partito fascista, accettando in tal modo una designazione del tutto estranea al regime parlamentare allora vigente (che era, di fatto, un'autodesignazione basata sull'intimidazione).

Si parla di colpo di Stato perché, la Corona violò, da un lato, una norma consuetudinaria che non le permetteva di rifiutare l'emanazione dei decreti d'emergenza proposti ad essa dal Governo e dall'altro quella che non le permetteva di scegliere il primo Ministro in una corrente di minoranza assoluta in Parlamento qual era allora il partito fascista.

Il primo atto che indicò la volontà del fascismo di trasformare il regime italiano da democratico - liberale in dittatoriale fu la creazione (nel 1925) della cosiddetta "**Milizia volontaria per la sicurezza nazionale**", che introdusse ufficialmente nello Stato una milizia di parte.

Le altre tappe della trasformazione dello Stato furono le seguenti; nel **1924** furono fatte le **elezioni** in base ad una **legge elettorale truffaldina** per cui, se il partito fascista avesse avuto soltanto il 25% dei voti, avrebbe avuto diritto ad occupare i due terzi dei seggi alla Camera dei deputati (ma in realtà quel partito, per effetto delle infinite intimidazioni, ebbe ben il 64,9%); il 10 giugno 1924 il deputato socialista di opposizione **Giacomo Matteotti** fu ucciso da persone vicinissime a Mussolini, che ne era di certo il mandante, almeno morale; ma già il 5 gennaio 1925, riavutosi dalla reazione popolare, Mussolini tenne alla Camera un discorso in cui fu annunciata la fine delle libertà civili e politiche. Il 9 novembre **1926 anche le prerogative parlamentari furono distrutte**, disponendosi la decadenza dal mandato dei deputati che dal giugno al dicembre 1924 si erano astenuti dai lavori parlamentari per protesta contro l'assassinio di Matteotti, ritirandosi sul simbolico "Aventino"; pure nel 1926 fu creato il "**Tribunale speciale per la difesa dello Stato**", destinato a giudicare i delitti politici, per i quali fu espressamente prevista la reintroduzione della pena di morte; nel **1928** si votò per l'ultima volta, con l'unica scelta di votare pro o contro un "listone" composto di fascisti e di simpatizzanti; nello stesso anno fu creato il "**Gran Consiglio del fascismo**", che era destinato a diventare il supremo organo di direzione politica dello Stato a fianco del "**Capo del Governo duce del fascismo**"; nel 1939 la Camera elettiva fu sostituita dalla "**Camera dei fasci e delle corporazioni**", di nomina dall'alto, completandosi così l'abolizione della sovranità popolare.

Sarà utile esaminare il regime fascista in qualche dettaglio di rilievo costituzionale. Il Parlamento restò composto della Camera dei deputati e del Senato, ma la prima, come si è detto, fu trasformata nel 1939 e il secondo, a mezzo di "infortate", fu riempito di elementi favorevoli al fascismo, tanto che rimasero isolate le poche nobilissime figure del prefascismo, quali Croce e Albertini. Il regime parlamentare venne a cessare perché, fu abolito, con una legge del 1925, l'istituto della "fiducia"; alle Camere fu sottratta la funzione legislativa: fu detto nel 1939 che esse "collaborano col Governo per la formazione delle leggi"; e già dal 1925 era stato detto che "**nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle Camere, senza l'adesione del Capo del Governo**". In realtà l'organo supremo di decisione politica era divenuto fin dal 1925 il "duce", tanto che i giuristi definirono il regime fascista come il "Governo del duce" o "dittatura del Capo del Governo".

Il duce divideva teoricamente con il re la responsabilità della condotta dello Stato, in una "diarchia" che in realtà si ridusse ad una temporanea abdicazione della Corona, che dimenticò totalmente la sua funzione di tutrice dello Statuto. Accanto al duce il "**Gran Consiglio del fascismo**" a poco a poco vide diminuire la sua importanza politica, tanto che la guerra del 1940 fu dichiarata senza che neppure esso fosse stato sentito.

Il Governo fu posto in stato di subordinazione rispetto al dittatore, il quale aveva ed esercitava il diritto di nominare e revocare i Ministri, ed assommava le cariche di capo del partito nazionale fascista, di comandante della

milizia e di capo delle forze armate. Una legge del 1926 affidò istituzionalmente al Governo sia la funzione regolamentare che quella di emanare norme aventi forza di legge, le leggi delegate e i decreti - legge.

Al Governo e ai prefetti, organi locali del potere centrale, fu affidato un amplissimo potere di emanare "ordinanze di necessità", e addirittura il **potere di dichiarare lo "stato di pericolo pubblico" e lo "stato di guerra" (interno)**, con l'effetto della legalizzazione del più completo arbitrio e del passaggio della giurisdizione dai tribunali ordinari ai tribunali militari (artt. 214 e segg. della legge di polizia del 1931).

L'unico partito lecito rimase il partito nazionale fascista (P.N.F.): gli altri furono espressamente vietati. In pratica l'appartenenza ad esso divenne requisito indispensabile per l'ammissione agli impieghi pubblici, per cui chi ne era espulso veniva messo al bando della vita pubblica.

Le classi del padronato e dei lavoratori furono organizzate in sindacati non più liberi ma statali, e furono forzatamente aggrigate nelle "**corporazioni**", nella pretesa di un superamento degli interessi di classe in vista del superiore interesse nazionale (il quale fu poi ridotto ad essere sempre in ogni caso quello del padronato).

Una legge del 1926 creò i **contratti collettivi di lavoro**, con efficacia generale per le intere categorie (erga omnes), e istituì la magistratura del lavoro. Il **controllo dello Stato sulle nuove organizzazioni di lavoro** fu totale; **lo sciopero e la serrata furono vietati con legge penale; le nomine del presidente e dei segretari delle associazioni sindacali erano governative**, lo scioglimento poteva essere disposto in ogni tempo dalle autorità governative, il controllo degli atti era istituzionale.

La "**questione romana**", cioè la questione dei rapporti con la Santa Sede, che era rimasta ferma alla legge delle guarentigie del 1871, dopo la presa di Roma e il rifiuto da parte del Pontefice di trattare una soluzione della questione medesima con lo Stato italiano, fu risolta da Mussolini con l'accettazione di quasi tutte le condizioni poste dalla Chiesa; ne furono oggetto i cosiddetti "**Patti lateranensi**", stipulati l'11 febbraio 1929.

Con tali patti la Chiesa cattolica fu posta in una condizione di aperto privilegio rispetto alle altre confessioni ("culti ammessi"). Le norme in essi contenute incisero profondamente sull'eguaglianza dei culti, dichiarando che la **religione cattolica era la religione dello Stato**; sulla libertà di fede, perché, lo Stato s'impegnava a non assumere né, conservare nell'insegnamento, in uffici o impieghi a contatto col pubblico, i sacerdoti apostati o colpiti da censura; sulla giurisdizione, dove lo Stato abdicò, a favore di quella canonica, nella materia matrimoniale.

All'occupazione dello Stato - apparato corrispose l'abolizione delle autonomie pubbliche e private e delle cosiddette libertà civili (quelle politiche erano, di fatto, scomparse insieme con la soppressione delle elezioni sia politiche che amministrative; Comuni e Province erano ormai retti da organi nominati dall'alto - e con il **divieto dell'attività di partiti diversi da quello fascista**).

La discrezionalità più ampia era assicurata alla polizia circa le **limitazioni della libertà personale**, delle libertà **domiciliari**, di **locomozione** e di **soggiorno**, di **corrispondenza**, di **riunione** e di **associazione**. Gli istituti dell'**ammonizione** e del **confino di polizia** permisero all'autorità politica di violare per anni le libertà individuali senza sottoporre gli incolpati al giudizio di un giudice; **il Tribunale speciale per la difesa dello Stato inflisse numerose pene di morte e, negli anni dal 1926 al 1943, 28116 anni di reclusione per reati politici**. La legge istitutiva di tale Tribunale puniva i reati politici di mera intenzione ("pel solo fatto del concerto", cioè dell'accordo sulla necessità anche solo astratta della resistenza al fascismo); puniva con la reclusione da 3 a 10 anni la ricostituzione dei partiti politici e delle associazioni disciolte; puniva con la reclusione da 5 a 15 anni chi svolgesse all'estero un'attività "antinazionale", cioè antifascista.

La **libertà di espressione** del pensiero fu **colpita sia dalla rigidissima censura sugli spettacoli**, sia dalle **norme abolitrici di ogni libertà di stampa**. Il sequestro preventivo della stampa fu ammesso e affidato alla polizia. Per i giornali e le pubblicazioni periodiche valevano regole secondo cui qualunque giornale che esprimesse opinioni contrarie al regime poteva essere soppresso da un giorno all'altro, e la professione di giornalista era consentita soltanto a persone di sicura fede fascista.

L'annientamento della persona umana fu completo, quando furono emanate:

- le **leggi contro i celibi**, che non potevano essere nominati pubblici impiegati e comunque raggiungere determinati gradi dell'impiego pubblico;
- la legge del 1926 che stabiliva la perdita della cittadinanza (e l'eventuale confisca dei beni) dei fuorusciti che svolgessero **attività antifascista**;

- le norme che toglievano la cittadinanza ai cittadini di "razza ebraica" che l'avessero acquistata dopo il 1° gennaio 1919 e, più in generale, tutte le cosiddette **leggi razziali**, cioè **antisemite**, in base alle quali gli israeliti non potevano più contrarre matrimonio con gli "ariani", pena la nullità del matrimonio stesso; venivano esclusi da tutti gli impieghi pubblici, dagli impieghi nelle banche, dall'ufficio d'insegnanti, dal servizio militare, dalle accademie, dagli istituti e dalle associazioni di scienze, lettere ed arti. Gli israeliti non potevano godere di certi servizi pubblici, come dell'ammissione nelle scuole e nelle università, e di certi servizi privati, come dei domestici; non potevano esercitare la professione di notaio e neppure, se non parzialmente (a favore di altri israeliti), altre professioni. Altre limitazioni concernevano il diritto di proprietà, che non era consentito oltre certi limiti di valore dei beni, e la gestione d'impresе industriali e commerciali. Le leggi razziali, fra l'altro, imposero il censimento degli israeliti: il che condusse alla facile identificazione loro da parte dei nazisti tedeschi durante la guerra, e quindi alla morte di molte decine di migliaia di essi, gettati nei campi di concentramento e nelle camere a gas naziste.

In tal modo l'ordinamento costituzionale italiano era stato interamente sovvertito e la dittatura imperava in ogni campo dello spirito e della materia.

LA CADUTA DEL FASCISMO - Il **25 luglio 1943**, il Gran Consiglio del fascismo votò un ordine del giorno contenente una direttiva politica ben precisa. Si era, in Italia, in un momento particolarmente grave per la guerra, in un momento in cui si vedeva che stava per essere perduta. Tutti i motivi di opposizione alla guerra di sopraffazione che gli antifascisti avevano avanzato e sostenuto durante gli anni dell'oppressione totalitaria, motivi che fino ad allora erano stati patrimonio di una minoranza del popolo italiano, ma che a poco a poco si erano andati diffondendo fino a conquistare la maggioranza, vennero fatti propri da parte di alcune delle sfere politiche fasciste, le quali con quell'ordine del giorno tentarono il capovolgimento della situazione allo scopo di conseguire il proprio salvataggio.

In quella sede si dichiarò, infatti, che era necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali; ci si richiamava allo Statuto albertino e s'invitava il Governo a pregare "la maestà del Re" affinché questi volesse assumere, con l'effettivo comando delle forze armate, quella suprema iniziativa di decisione che le istituzioni a lui attribuivano. La sfiducia verso il duce era evidente: il tentativo di restituire al Re i poteri che aveva ormai da molti anni non più esercitati e affidati al dittatore significava sfiducia verso il dittatore medesimo. L'ordine del giorno fu approvato a maggioranza (e successivamente molti di coloro che lo approvarono, fra cui lo stesso Galeazzo Ciano, genero del "duce", pagarono con la vita questo atto).

Il Re, il giorno dopo, ricevendo Mussolini lo destituì da primo Ministro e lo fece arrestare. Questo fu un nuovo colpo di Stato, sia perché, il Re non aveva più ormai il potere di revoca del primo Ministro, sia perché, la designazione del successore del "Capo del Governo" avrebbe dovuto essere fatta dal Gran Consiglio, secondo la legge istitutiva del medesimo. Il sovrano non attese che il Gran Consiglio gli designasse il successore di Mussolini, ma nominò senz'altro il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Si trattò quindi stavolta di un colpo di Stato "di restaurazione", che tendeva a tornare a quel Governo monarchico puro che era stato instaurato all'epoca dello Statuto albertino. Il governo Badoglio cominciò a sopprimere mediante decreti legge il partito fascista e numerose sue appendici. In tal modo venne a determinarsi implicitamente la libertà di attività di più partiti antifascisti, che rinacquero o vennero alla luce per la prima volta.

Dopo il **25 luglio** il popolo italiano aspettava la pace, sperava che il Governo Badoglio si mettesse in contatto con gli Alleati per arrivare all'armistizio.

Le cose, invece, furono colpevolmente trascinate in lungo, e il primo comunicato del Governo Badoglio dichiarava anzi che "la guerra continua". Successivamente, l'**8 settembre 1943**, quando fu reso pubblico l'**armistizio con gli angloamericani**, il Governo abbandonò il popolo e l'esercito italiano, ritirandosi a Brindisi; l'esercito si sfaldò completamente, anche se qua e là vi furono importanti atti di resistenza contro i tedeschi, che nel frattempo stavano invadendo l'intera Italia (si pensi ai 10.000 morti di Cefalonia, trucidati dai tedeschi per aver opposto resistenza ad arrendersi e agli episodi di resistenza militare a Napoli e a Roma).

Nel Nord, nell'Italia controllata dalla *Wermacht*, Mussolini, liberato dai paracadutisti tedeschi, ricostituiva lo Stato fascista e ne fissava la sede a Salò (Repubblica sociale italiana), costituendo un Governo fantoccio in mano ai Tedeschi.

Iniziò quindi un periodo, durato quasi due anni, nel corso dei quali gli italiani, organizzati in formazioni partigiane, la guerra di resistenza, al fianco degli angloamericani, contro i nazisti tedeschi e i fascisti di Salò, loro alleati. La guerra civile terminò con la vittoria e la liberazione dai nazifascisti il 25 Aprile 1945.



Mussolini durante la "marcia su Roma"



Vittorio Emanuele III



Giacomo Matteotti



Papa Pio XII durante il bombardamento di Roma



8 Settembre: l'armistizio



Le quattro Giornate di Napoli



Mussolini a Salò



Rastrellamento nazista



Partigiani

liberamente tratto da "Principi generali di diritto. Diritto Pubblico" di Barile, Bigliazzi Geri, Corsi Editore La Nuova Italia

MAPPA CONCETTUALE SUL FASCISMO

LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO L'AVVENTO AL POTERE DEL FASCISMO

CAUSE ECONOMICHE:

- **Divario economico tra Nord e Sud.**
- **Necessità di riconvertire le industrie** di guerra in industrie di pace dopo la guerra e conseguente **crisi occupazionale.**
- **Mancata distribuzione delle terre** agli ex combattenti così come era stato promesso al momento di entrata in guerra.

CAUSE POLITICHE:

- occupazione delle terre e delle fabbriche da parte degli operai, scontri di piazza (**biennio rosso** -1919/1921-) violenze delle squadre d'azione di Mussolini.
- **timore** da parte della borghesia industriale e latifondista del verificarsi in Italia di una **rivoluzione socialista** così come era accaduto in Russia nel 1917
- illusione della monarchia Sabauda di poter utilizzare temporaneamente Mussolini e il suo movimento per controbilanciare le richieste pressanti del proletariato.

1922 Marcia su Roma
 1922 **Benito Mussolini** è nominato **Primo Ministro** dal Re Vittorio Emanuele III
 1923 Istituzione della **Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN)**
 1924 Nuova legge **elettorale** su misura del PNF
 1924 Omicidio di **Giacomo Matteotti**
 1926 Decadenza dal mandato dei deputati ritirati sull'Aventino
 1926 Istituzione del **Tribunale speciale per la difesa dello Stato** per i delitti politici
 1928 Ultime elezioni
 1928 Istituzione del **Gran Consiglio del Fascismo**
 1939 Camera dei Deputati sostituita dalla **Camera dei fasci e delle corporazioni**
 1940 L'Italia partecipa alla II guerra mondiale
 1943 (25 luglio 1943) il Gran Consiglio del Fascismo vota la sfiducia a Mussolini
 1943 (8 Settembre) Armistizio

Dallo Stato liberale allo STATO TOTALITARIO

L'Individuo **non come fine ma quale** strumento dello Stato

STATO ETICO -
 Sostituzione della morale individuale con l'etica statale

LA TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO (accentramento dei poteri e stato dittatoriale)

- **Mussolini (il duce) Capo del Governo e capo del PNF**
- **Eliminazione del principio della divisione dei poteri:**
- **Limitazioni della libertà personale, delle libertà domiciliari, di locomozione e di soggiorno, di corrispondenza, di riunione e di associazione, di pensiero**

Il **Governo** subordinato al dittatore, il quale è superiore gerarchico dei Ministri revocabili a suo piacimento, è Comandante della milizia e Capo delle forze armate

Eliminazione dell'istituto della fiducia del Parlamento nei confronti del Governo (fine del sistema parlamentare).
Sottrazione alle Camere della funzione legislativa

Istituzione del **Tribunale speciale per la difesa dello Stato (fine dell'indipendenza della Magistratura)**

CORPORATIVISMO

Collaborazione obbligatoria tra le classi sociali imposta dallo Stato titolare del superiore interesse della produzione nazionale.

Proclamazione del superamento

- dell'individualismo liberale
- del collettivismo socialista

- Carta del lavoro del 1927 (abbandono dell'economia di mercato)
- Costituzione dell'IRI nel 1933
- Abolizione dei sindacati liberi e loro sostituzione con i sindacati fascisti
- Stipula dei CCL tra Sindacato dei datori di lavoro e sindacato dei lavoratori
- Istituzione delle Corporazioni (Organi dello Stato costituiti dai Sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro)

RAPPORTI TRA STATO FASCISTA E CHIESA CATTOLICA

"QUESTIONE ROMANA" risolta l'11 febbraio 1929 con i "PATTI LATERANENSIS":

- la **religione cattolica diviene la religione dello Stato;**
- lo Stato si impegnava a non assumere né, conservare nell'insegnamento, in uffici o impieghi a contatto col pubblico, i sacerdoti apostati o colpiti da censura;
- nella giurisdizione matrimoniale lo Stato abdicò, a favore dei Tribunali ecclesiastici.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**Enrico De Nicola,
Capo provvisorio dello Stato
promulga la
Costituzione della Repubblica italiana
(27 dicembre 1947)**

Caduto il fascismo, il popolo italiano (per la prima volta a suffragio universale) il 2 Giugno 1946, tramite **referendum istituzionale**, scelse la **forma repubblicana dello Stato**. Nella stessa data il corpo elettorale elesse un'Assemblea Costituente, con il compito di redigere la Costituzione della Repubblica italiana. La nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, ha le seguenti caratteristiche:

- è **scritta**, infatti le norme costituzionali non sono di tipo consuetudinario, ma sono, appunto, scritte;
- è **votata**, essa infatti, come già è stato accennato, è stata approvata dai rappresentanti del popolo che costituivano l'Assemblea Costituente;
- è **rigida**, in quanto (a differenza dello statuto albertino) non può essere modificata da una legge ordinaria, ma soltanto da una norma costituzionale mediante la cd. procedura aggravata (cfr. art. 138 Cost.);
- è **lunga** (139 articoli più 18 disposizioni transitorie e finali), in quanto non si limita a fissare i principi fondamentali dell'ordinamento e i diritti e i doveri dei cittadini, ma stabilisce anche la struttura organizzativa dello Stato italiano;
- è **composita**, ovvero è il frutto del compromesso e dell'accordo tra le varie forze politiche, con diverse ispirazioni ideologiche presenti nell'Assemblea costituente (in particolare liberal - democratica, cattolica, social - comunista), che avevano lottato contro il fascismo e contribuito alla nascita del nuovo Stato;

RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE REPUBBLICA – MONARCHIA

2 Giugno 1946


- aventi diritto al voto 28.005.449 - votanti 24.946.878 (89,1%) -

REPUBBLICA 12.718.641 (54,3% dei voti validi)

MONARCHIA 10.718.502 (45,7% dei voti validi)

**nulle o bianche
1.500.000**

VOTI RIPORTATI PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE



STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI - artt. 1 / 12

PARTE PRIMA: Diritti e doveri dei cittadini artt. 13 / 54	• titolo 1° (artt. 13 / 28) : rapporti civili
	• titolo 2° (artt. 29 / 34) : rapporti etico - sociali
	• titolo 3° (artt. 35 / 47) : rapporti economici
	• titolo 4° (artt. 48 / 54) : rapporti politici

PARTE SECONDA: Ordinamento della Repubblica artt. 55 / 139	• titolo 1° (artt. 55 / 82) : Parlamento
	• titolo 2° (artt. 83 / 91) : Presidente della Repubblica
	• titolo 3° (artt. 92 / 100) : Governo
	• titolo 4° (artt. 101 / 113) : Magistratura
	• titolo 5° (artt. 114 / 133) : Regioni, Province, Comuni
	• titolo 6° (artt. 134 / 139) : Garanzie costituzionali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I - XVIII

PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

- PRINCIPIO DEMOCRATICO
- PRINCIPIO DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
- PRINCIPIO DEL PLURALISMO
- PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA
- PRINCIPIO DELLA RILEVANZA SOCIALE DEL LAVORO
- PRINCIPIO PACIFISTA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E SOVRANITÀ POPOLARE

La nuova forma di Stato prevista dalla Costituzione è quella di una **Repubblica democratica di tipo parlamentare**, nella quale **la sovranità appartiene al popolo** (art. 1 della Costituzione) ed il **Parlamento**, proprio perché è formato da membri eletti dal popolo, costituisce il pilastro centrale della struttura organizzativa dello Stato. Nel nostro Paese si realizza, quindi, un sistema di **democrazia indiretta o rappresentativa**.


Tutti i cittadini che hanno diritto di voto (**corpo elettorale**) ogni cinque anni (periodo di legislatura) scelgono i loro rappresentanti in Parlamento: i Deputati per la Camera dei deputati ed i Senatori per il Senato della Repubblica (altre elezioni vengono effettuate per l'individuazione dei rappresentanti del popolo per i Consigli regionali, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali).

Il voto è **libero, segreto, a suffragio universale, uguale**.

Diverse organizzazioni politiche (partiti, cfr. art. 49 Cost.) partecipano alla vita politica del Paese e alle competizioni elettorali (**pluralismo politico**) e, poiché esistono all'interno della società diversi interessi, differenti ideologie e conseguenti, svariate proposte politiche, una parte dei cittadini voterà per uno schieramento ed un'altra per il partito contrapposto.

Lo schieramento che vincerà le elezioni politiche costituirà la **MAGGIORANZA** (poiché, avendo ottenuto il maggior numero di voti, otterrà il maggior numero di seggi in Parlamento). Sarà, di conseguenza, chiamato a dirigere il Paese, attraverso l'attribuzione della fiducia ad un Governo che seguirà gli obiettivi politici della maggioranza stessa.

L'altro schieramento costituirà la **MINORANZA** e avrà il compito ugualmente importante di controllare il Governo costituito dalla maggioranza, proponendosi (**democrazia competitiva**) ai cittadini come alternativa alle successive elezioni politiche (**ALTERNANZA**).



LA FORMA DI GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(modo in cui è organizzato Stato, i suoi organi, i loro poteri e i rapporti reciproci)

CARATTERI:

1. **LA SEPARAZIONE DEI POTERI;**
2. **IL REGIME PARLAMENTARE;**
3. **LA RAPPRESENTANZA POLITICA;**
4. **I PARTITI POLITICI.**

1 - LA SEPARAZIONE DEI POTERI - (enunciata da Montesquieu⁵ nell'opera "Lo spirito delle leggi" - *L'esprit des lois*)

Consiste nella suddivisione del potere dello Stato in tre poteri (**legislativo, esecutivo e giudiziario**), attribuiti ad organi diversi e indipendenti tra loro, in modo tale che, tramite un sistema di pesi e contrappesi, nessun potere possa dominare sugli altri.

Gli organi ai quali sono attribuiti i tre poteri dello Stato si dicono **organi costituzionali** e si considerano "reciprocamente sovrani", in quanto **ognuno di essi non ha altri organi gerarchicamente superiori** e, quindi, può operare senza interferenze nell'ambito delle proprie attribuzioni.

La Costituzione della Repubblica Italiana distingue:

- il **potere legislativo**, che appartiene al **Parlamento** (cfr. artt. 70 e segg. Cost.);
- il **potere esecutivo**, che appartiene al **Governo** (cfr. artt. 92 e segg. Cost.);
- il **potere giudiziario**, che appartiene alla **Magistratura** (cfr. artt. 101 e segg. Cost.).

La nostra Costituzione, avendo adottato il modello della Repubblica di tipo parlamentare (e non presidenziale come gli USA o semipresidenziale come La Francia), prevede che affinché il Governo entri in carica e continui a svolgere la propria funzione, debba godere della "fiducia" da parte del Parlamento, il che determina una prevalenza politica di quest'ultimo. Di conseguenza se il Parlamento ritira la sua fiducia, il Governo dovrà dimettersi.

La separazione dei poteri, che in qualche caso presenta delle eccezioni (es. leggi materiali e legge di approvazione del bilancio dello Stato) richiede, comunque, la **collaborazione tra gli organi dello Stato**.

Anche per questo motivo nel nostro sistema, per favorire l'armonia tra i poteri e per impedire prevaricazioni sono previsti due organi di garanzia costituzionale, definiti anche "**interpoteri**":

- il **Presidente della Repubblica**, che rappresenta l'unità nazionale, garantisce il buon funzionamento degli organi costituzionali, controllando il rispetto della Costituzione (cfr. artt. 83 e segg. Cost.);
- la **Corte costituzionale**, (definita il giudice delle leggi) alla quale spetta il compito di reprimere le violazioni della Costituzione (artt. 134-137 Cost.).

2 - IL REGIME PARLAMENTARE

Con l'espressione *regime parlamentare* s'intende lo stretto collegamento tra Parlamento e Governo che assicura al primo la supremazia politica sul secondo. *Il Parlamento rappresenta tutto quanto il popolo* (è eletto direttamente dal

⁵ **Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu**, meglio noto come **Montesquieu** (La Brède, 18 gennaio 1689 – Parigi, 10 febbraio 1755), è stato un filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese. È considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri.

corpo elettorale) e ha compiti prevalentemente deliberativi. Il Governo è invece l'organo che ha il compito di agire concretamente (è il "pilota" della "nave-Stato").

Il collegamento tra questi due organi consiste, come già accennato in precedenza, nel "**rapporto di fiducia**".

Il sistema parlamentare è dunque quello in cui il Parlamento è l'organo che decide l'indirizzo politico, mentre il Governo ne dipende e può restare in carica solo se è in sintonia con esso.

3 - LA RAPPRESENTANZA POLITICA

La democrazia, principio fondamentale previsto dalla nostra Costituzione (cfr. art. 1 Cost.⁶), è **indiretta o rappresentativa**, nel senso che (salvo le eccezioni degli istituti di democrazia diretta⁷) il popolo non esercita direttamente la sovranità di cui è titolare, ma ne affida l'esercizio ad appositi organi che periodicamente elegge.

La democrazia rappresentativa esiste presuppone la **corrispondenza d'intenti tra rappresentanti e rappresentati**; quando, cioè, si può dire che la volontà dei primi è anche quella dei secondi.

I mezzi necessari per garantire questa corrispondenza sono soprattutto due, non separabili tra loro:

- **le elezioni**⁸
- **i partiti politici** (cfr. art 49 Cost.⁹).

Con le libere elezioni, il popolo può scegliere i propri rappresentanti. La scelta presuppone però che ci siano delle opzioni alternative. **È ai partiti che spetta sottoporre agli elettori delle proposte politiche** e delle candidature (democrazia competitiva).

4 - I PARTITI POLITICI.

I **partiti politici sono associazioni di cittadini**, i quali, partendo da un'analoga visione della realtà sociale e, avendo una serie d'interessi da difendere, si organizzano per partecipare (attraverso le elezioni) alla gestione dello Stato, allo scopo di perseguire i loro obiettivi politici (es. riforma delle istituzioni, modifica del sistema tributario, modifica del sistema sanitario ecc). **L'art. 49 Cost.** riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti e, quindi, tutti i partiti sono ammessi (soltanto il partito fascista non può essere ricostituito, sotto nessuna forma - cfr. XII disp. trans. e fin. Cost.¹⁰).

Si tratta, dunque, come già accennato, di libere associazioni di cittadini (garantite dall'art. 18 Cost¹¹) e **non di organi dello Stato**, come avviene, invece, nei regimi autoritari.

In ogni caso, all'interno del Parlamento, i deputati e i senatori sono eletti all'interno di liste presentate dai partiti e,

⁶ **Art. 1 Cost.** - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

⁷ **Istituti di democrazia diretta**, presenti nel nostro ordinamento sono il **referendum abrogativo** (cfr. art. 75 Cost.) ed il **referendum costituzionale o confermativo** (cfr.art. 138 Cost.).

⁸ **Le elezioni** si svolgono mediante secondo apposite norme che costituiscono il cd. **sistema elettorale**, ovvero l'insieme di regole che stabiliscono le modalità di svolgimento delle elezioni e che prevedono i criteri in base ai quali i voti degli elettori vengono utilizzati per l'attribuzione ai candidati dei seggi nell'organo da eleggere. I modelli fondamentali di sistema elettorale sono due:


- il **sistema maggioritario**, in base al quale il territorio nazionale è diviso in tante zone (collegi), quanti sono i candidati da eleggere. In ogni collegio risulta eletto il candidato che ottiene il più alto numero di voti.
- il **sistema proporzionale**, in base al quale i seggi vengono divisi tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, in proporzione al numero di voti che ciascuno di essi ha ottenuto (es.: se in palio sono 100 seggi, al partito che ha conseguito il 50% dei voti, spettano 50 seggi). Nel 2005, la legge n. 270/2005, ha reintrodotto il sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, con soglie di sbarramento, che impediscono ai partiti più piccoli di accedere al Parlamento se non associati in coalizioni.

⁹ **Art. 49 Cost.** - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

¹⁰**XII disp. trans. e fin. Cost.** - è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

¹¹ **Art. 18 Cost.** - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

quindi, pur rappresentando l'intero popolo (cfr. art. 67 Cost.¹²), di fatto, seguono le indicazioni del proprio partito. **La democrazia rappresentativa è, dunque, mediata dalla presenza dei partiti.**



I COMPITI DEI PARTITI POLITICI

I partiti politici, pur essendo delle semplici associazioni private (associazioni non riconosciute, previste dagli artt. 36 e segg. c.c.), risultano indispensabili al funzionamento della democrazia. Essi hanno i seguenti compiti:


- **organizzare politicamente i cittadini**, elaborando proposte politiche e, sulla base di queste, chiedere adesioni;
- **selezionare i candidati per le elezioni**;
- **organizzare gli eletti**, in modo che essi agiscano conformemente alle indicazioni dei partiti ai quali appartengono (gruppo parlamentare come “*proiezione del partito in Parlamento*”);
- **mantenere vivo il collegamento tra gli eletti e gli elettori**, nell'intervallo tra un'elezione e quella successiva.

I PRINCIPALI PARTITI PRESENTI NEL PARLAMENTO ITALIANO (Aprile 2010)


Partito Democratico (PD)	Italia dei Valori (IdV)	Unione di Centro (UdC)	Legga Nord Padania	Popolo della Libertà (PdL)
centro-sinistra	centro-sinistra	centro	centro-destra	centro-destra

¹² **Art. 67 Cost.** - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

SOCIETA' PLURALISTA



ELEZIONI POLITICHE



GOVERNO

Appoggiato dalla Maggioranza (A+B = 54% dei Parlamentari)
e controllato dalla Minoranza - Opposizione - (C+D = 46% dei Parlamentari)

UGUAGLIANZA FORMALE E UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

L'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana tratta dell'uguaglianza dei cittadini. Il **primo comma** di tale articolo affronta il tema della cosiddetta uguaglianza "**formale**" stabilendo che, **di fronte alla legge, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale** senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche, ecc.

Tale principio, che trova le sue radici nelle idee illuministiche¹³ (XVIII secolo), è patrimonio storico delle rivoluzioni inglese, americana e francese, escludendo in maniera assoluta privilegi a favore di classi o caste sociali, nonché discriminazioni contro gruppi di cittadini (es. persecuzioni contro gli ebrei durante il periodo fascista, esclusione dal diritto di voto per le donne fino al 2 giugno 1946).

L'affermazione del principio dell'uguaglianza formale è fondamentale affinché lo Stato possa definirsi democratico, ma richiede un necessario completamento che la nostra Costituzione prevede al **secondo comma** dello stesso art.3. In tale secondo comma, infatti, è sancito il principio della cosiddetta "**uguaglianza sostanziale**", la quale si concretizza nel compito che la Repubblica italiana si è assunta di **eliminare** (o almeno attenuare) **gravi e concrete disparità** (di carattere economico, culturale, sociale) **tra i cittadini**, disparità e ingiustizie concrete che potrebbero rendere il principio dell'uguaglianza formale soltanto un paravento, dietro la quale nascondere enormi, sostanziali disuguaglianze.

Per evitare tale pericolo lo Stato deve realizzare un sistema di norme e di azioni concrete che prevedano di **trattare in modo diseguale i disuguali**, allo scopo di favorire i soggetti socialmente più deboli.

L'uguaglianza sostanziale è patrimonio storico delle lotte sociali soprattutto delle forze socialiste e cattoliche, svoltesi in Europa nell'800 e nel '900.

La Repubblica italiana, attuando il dettato del secondo comma dell'art. 3, è intervenuta in campo economico e sociale allo scopo di realizzare l'uguaglianza sostanziale. Eccone alcuni esempi:

- istituzione di un sistema sanitario nazionale allo scopo di tutelare la salute pubblica (cfr. art. 32 Cost.);
- Istituzione di scuole pubbliche (cfr. art. 34 Cost.);
- legislazione e misure concrete a favore dei lavoratori (cfr. artt. 35, 36 e 37 Cost.);
- legislazione e misure concrete a favore dei soggetti socialmente più deboli come invalidi, disoccupati ecc. (cfr. art. 38 Cost.);
- realizzazione di imprese pubbliche e favorendo le imprese private (cfr. artt. 41, 42 e 43 Cost.);
- realizzazione di un sistema tributario ispirato a criteri di progressività (cfr. art.53 Cost.).

Tali interventi realizzati dalla Repubblica italiana dal 1946 ad oggi (pur con tutti i limiti e le contraddizioni che ancora caratterizzano il nostro sistema politico - sociale) permettono di qualificare il nostro paese come un **Welfare State**¹⁴ (Stato sociale o Stato del benessere).

¹³ L'**illuminismo** fu un movimento culturale diffusosi nell'Europa che **faceva appello ai "lumi"** della ragione dell'uomo e della scienza come strumenti di lotta **contro l'ignoranza e la superstizione dei secoli precedenti**. Raggiunse la massima espansione in Francia con Montesquieu, Voltaire e gli enciclopedisti intorno alla metà del secolo.

Il **Settecento può essere denominato il secolo dell'assolutismo illuminato**, se si guardano soprattutto gli aspetti politici e sociali, o dell'**illuminismo**, se si considerano soprattutto gli aspetti culturali.

Due caratteristiche fondamentali furono la **fedeltà nella ragione umana e nella natura**. Massimo rilievo ebbe quindi la "razionalità" che portava ad applicare nel campo della conoscenza il metodo sperimentale o scientifico, senza più fare affidamento su altro che non fosse la propria ragione. Il che consentiva di individuare leggi generali che ponessero l'uomo in grado di giungere alla ricostruzione di una nuova era in cui potesse sentirsi, come all'origine, libero e innocente, perché sostenuto dalla propria ragione e liberato dai dogmi della fede.

¹⁴ Lo **Stato sociale** o **Stato assistenziale**, conosciuto anche come **welfare state** (*stato di benessere* tradotto letteralmente dall'inglese), è un sistema di norme con il quale lo Stato cerca di eliminare le disuguaglianze sociali ed economiche fra i cittadini, aiutando in particolar modo i ceti meno abbienti. Lo Stato sociale è un sistema che si propone di fornire servizi e garantire diritti considerati essenziali per un tenore di vita accettabile. Questi servizi gravano sui conti pubblici in quanto richiedono ingenti risorse finanziarie, le quali provengono in buona parte dal prelievo fiscale che ha, nei Paesi democratici, un sistema di tassazione progressivo in cui l'imposta cresce al crescere del reddito.

NORME COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO

Art. 3 Cost. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 32 Cost. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34 Cost. - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 35 Cost. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36 Cost. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 36 Cost. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38 Cost. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo art. provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 41 Cost. - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 53 Cost. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

PRINCIPIO PACIFISTA

Ai sensi dell'art.11 della Costituzione, l'Italia rifiuta la guerra in quanto la considera un'esperienza che offende la libertà degli uomini e dei popoli, la ritiene altresì uno strumento non idoneo a risolvere i contrasti tra gli stati.

Sulla base di tali presupposti la Repubblica italiana può limitare la propria sovranità (i propri poteri) per permettere la nascita e la realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia e la cooperazione tra i popoli. L'Italia, infatti, aderisce all'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) per mantenere la pace tra le nazioni e la giustizia tra gli Uomini.

Nella prospettiva, poi, della nascita degli Stati Uniti d'Europa la Repubblica italiana fa parte dell'Unione Europea (U.E.) e, quindi, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano sono presenti (al secondo posto della scala gerarchica) i regolamenti dell'unione Europea che dunque sono a tutti gli effetti vigenti in Italia, ma non sono emanati dallo stato italiano.

DECENTRAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Repubblica italiana viene definita dall'articolo 5 della Costituzione "una e indivisibile" (principio dell'unitarietà) e, dunque, è contro i fondamentali principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ogni tentativo di realizzare divisioni o secessioni di parte del territorio.

Nella Repubblica vi è, dunque, un solo Parlamento, una sola Magistratura, un solo Governo ed una sola Pubblica Amministrazione.

In ogni caso poiché nel nostro Paese, per motivi di carattere storico, culturale e politico esistono apprezzabili differenze tra le varie zone del territorio dello Stato, il principio dell'unitarietà è mitigato dai altri due principi dell'autonomia e del decentramento (cfr. artt. 5, 114 e 115 Cost.), allo scopo di valorizzare tali differenze e di diminuire le distanze tra istituzioni e cittadini.

➤ Principio dell'autonomia: in relazione al dettato dell'art. 5 ed ai sensi degli artt. 114 e 115 Cost. il territorio della Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni, a cui sono affidati una serie di compiti ad essi delegati dallo Stato. Tali enti (detti territoriali perché il territorio è uno dei loro elementi costitutivi) operano attraverso organi democraticamente eletti dalle collettività locali.

Tra questi enti le Regioni rivestono un ruolo di maggiore importanza, in quanto sono munite di una propria funzione legislativa seppur con efficacia limitata al territorio di competenza e ad esclusione di determinate materie lasciate alla competenza esclusiva dello Stato.

➤ Principio del decentramento amministrativo per il quale Lo Stato, per lo svolgimento della sua attività amministrativa, crea propri uffici non soltanto nella capitale, ma in tutto il territorio nazionale, per essere più vicino alle necessità dei cittadini

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

NORME COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE – principi fondamentali: Diritti e doveri dei cittadini artt.1 / 12	Art.2: diritti inviolabili dell'Uomo e doveri inderogabili di solidarietà
	Art.3: diritto d'uguaglianza formale e sostanziale
COSTITUZIONE – parte prima: Diritti e doveri dei cittadini artt.13 / 54	titolo 1° (artt. 13 / 28): rapporti civili
	titolo 2° (artt. 29 / 34): rapporti etico - sociali
	titolo 3° (artt. 35 / 47): rapporti economici
	titolo 4° (artt. 48 / 54): rapporti politici

I DIRITTI DEL CITTADINO

IL DIRITTO DI UGUAGLIANZA

art.3 (1° comma) Uguaglianza formale	art.3 (2° comma) Uguaglianza sostanziale
---	---

I DIRITTI DI LIBERTÀ CIVILE

art.13	La libertà personale	art.21	La libertà di manifestazione del pensiero
art.14	La libertà di domicilio	art.22	Il diritto alla capacità giuridica
art.15	La libertà di comunicazione	art.23	Prestazioni personali e patrimoniali
art.16	La libertà di movimento	art.24	Diritto di azione e di difesa giurisdizionale
art.17	La libertà di riunione	art.25	Il giudice naturale
art.18	La libertà di associazione	art.26	Estradizione del cittadino
art.19	La libertà di religione	art.27	Responsabilità penale
art.20	La libertà di associazione religiosa	art.28	Responsabilità dei dipendenti dello Stato

I DIRITTI SOCIALI

Hanno come presupposto la libertà dal bisogno per l'affermazione dell'uguaglianza sostanziale (cfr. art.3 Cost.)

Trovano la loro realizzazione con lo **STATO SOCIALE** (welfare state)

artt.29 - 31	I diritti della famiglia, diritti e doveri dei genitori, la tutela della famiglia		
art.32	il diritto alla salute	art.41	i diritti degli imprenditori
artt.33, 34	il diritto all'istruzione	artt.42, 43	il diritto di proprietà
artt.35 - 40	i diritti dei lavoratori		

I DIRITTI POLITICI

Costituiscono il presupposto della democrazia rappresentativa (cfr. art. 1 Cost.)

art.48	diritto d'elettorato attivo per tutti i cittadini maggiorenni	art.50	petizioni alle Camere
art.49	diritto di associarsi in partiti politici	art.51	diritto d'elettorato passivo per tutti i cittadini

I DOVERI DEL CITTADINO

IL POTERE dello Stato d'imporre l'osservanza dei doveri trova fondamento nella sua SOVRANITÀ

art.2	Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
art.23	Dovere di effettuare prestazioni personali e patrimoniali
art.52	Dovere della difesa della Patria
art.53	Dovere di contribuire alle spese dello Stato in ragione della propria capacità contributiva
art.54	Dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi

I DIRITTI DI LIBERTA' CIVILE

ARTICOLI	TEMA DELL'ARTICOLO	NOZIONE	ECCEZIONI
13	La libertà personale	La libertà personale degli individui è inviolabile e può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Sono punite le violenze fisiche e morali sulle persone sottoposte a restrizione di libertà	Soltanto in casi di necessità e d'urgenza stabiliti dalla legge, l'Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (fermo di polizia) che devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G. e da questa convalidati entro le successive 48 ore, salvo il rilascio dei soggetti fermati. E' consentito l'arresto in flagranza di reato.
14	La libertà di domicilio	Il domicilio è inviolabile. E' possibile eseguire, ispezioni, perquisizioni o sequestri soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)	In casi eccezionali stabiliti dalla legge, sono consentiti interventi dell'Autorità di pubblica sicurezza che devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G. e da questa convalidati entro le successive 48 ore.
15	La libertà di comunicazione	La libertà e la segretezza della corrispondenza e d'ogni altra forma di comunicazione è inviolabile. Essa può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Non sono ammesse eccezioni.	
16	La libertà di movimento	Ogni cittadino è libero di circolare e soggiornare liberamente in ogni parte del territorio dello Stato, dal quale può anche uscire e rientrare. Tale libertà può essere limitata dalla legge soltanto per motivi di sanità e sicurezza, mai per motivi politici.	
17	La libertà di riunione	I cittadini sono liberi di riunirsi in modo pacifico e senza armi. Nessun preavviso dev'essere dato per le riunioni in luogo privato ed in luogo aperto al pubblico. Per le riunioni in luogo pubblico è necessaria una comunicazione alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o d'incolumità pubblica.	
18	La libertà di associazione	I cittadini sono liberi di associarsi per finalità lecite ed in queste associazioni possono svolgere collettivamente tutte le attività consentite ai singoli. Sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di tipo militare.	

19	La libertà di professare una religione	Tutti sono liberi di professare la propria fede religiosa, farne propaganda, esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.	
20	La libertà di associazione religiosa	Le associazioni religiose non possono essere discriminate da speciali norme legislative che ne limitino la capacità giuridica, l'attività o prevedano particolari carichi fiscali.	
21	La libertà di manifestazione del pensiero	Tutti sono liberi di manifestare il loro pensiero attraverso i diversi mezzi di diffusione. La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o a censure. Si possono effettuare sequestri o censure solo per atto motivato dell'A.G. (riserva di giurisdizione) nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi (riserva di legge). La legge può prevedere che siano resi pubblici i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietati spettacoli, manifestazioni, pubblicazioni contrarie al buon costume	In casi di assoluta urgenza il sequestro della stampa periodica può essere effettuato da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali immediatamente e non oltre le 24 ore devono farne denuncia alla A.G., la quale convalida il sequestro entro le successive 24 ore, altrimenti il sequestro stesso è revocato.
22	Il diritto alla capacità giuridica	Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.	
23	Prestazioni personali e patrimoniali	Nessuna prestazione personale (es. servizio militare) o patrimoniale (es. tasse) può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge).	
24	Diritto di azione e di difesa giurisdizionale	Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile. Per i non abbienti è prevista la difesa d'ufficio	
25	Il giudice naturale	Nessuno può essere distolto dal giudice naturale (prestabilito dalla legge prima che si verifichi il fatto da giudicare). - <i>Nullum crimen nulla poena sine lege</i> -	
26	Estradizione del cittadino	Il cittadino italiano che abbia commesso un reato all'estero può essere estradato solo in base ad apposite convenzioni internazionali. Non è mai ammessa l'extradizione per reati politici.	
27	Responsabilità penale	La responsabilità penale è personale. L'imputato si presume innocente fino alla condanna definitiva. Le pene non possono essere disumane e devono essere finalizzate alla rieducazione del condannato, (quindi) non è ammessa la pena di morte.	
28	Responsabilità dei dipendenti dello Stato	I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono responsabili (amministrativamente, civilmente e penalmente) degli atti compiuti in violazione delle norme giuridiche.	

I DIRITTI POLITICI

I cittadini della Repubblica Italiana, oltre ad essere titolari dei c.d. diritti di libertà civile godono anche dei diritti di libertà politica (diritti politici).

È opportuno sottolineare che mentre gran parte dei diritti civili sono attribuibili anche agli stranieri, i diritti politici sono riconosciuti esclusivamente ai cittadini italiani.

Tali diritti sono previsti nel titolo quarto della parte I della Costituzione agli articoli 48, 49, 50, 51. In sintesi possiamo individuare quattro fondamentali diritti di libertà politica:

1) DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO (ex art. 48 Cost.): Tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni) hanno il diritto di voto, quindi possono esprimere la loro volontà circa la scelta dei rappresentanti del popolo negli organi elettivi (Camera dei Deputati; per il Senato si richiede l'età di 25 anni).

2) DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO (ex art. 51 Cost.): Consiste nella possibilità dei cittadini di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici.

3) DIRITTO DI ASSOCIARSI IN PARTITI POLITICI (ex art. 49 Cost.), ovvero in libere associazioni di cittadini, i quali si organizzano allo scopo di partecipare alla gestione dello Stato per raggiungere determinate finalità politiche (es riforma del sistema tributario, miglioramento del sistema sanitario ecc.).

4) DIRITTO DI PETIZIONE (ex art. 50 Cost.): Consiste nel diritto che tutti i cittadini hanno di rivolgere richieste alle camere per ottenere provvedimenti legislativi o per esporre problemi del paese.

Riferimenti normativi:

Art. 48 Cost. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49 Cost. - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50 Cost. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51 Cost. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO

Gli **organi costituzionali**¹⁵ del nostro Stato sono:

- il **Parlamento** (funzione legislativa), formato dalla **Camera dei Deputati** (630 Deputati tutti eletti dal popolo) e dal **Senato della Repubblica** (315 eletti dal popolo + tutti gli ex Presidenti della Repubblica + 5 nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti) che ha essenzialmente il compito di fare le leggi.
- Il **Presidente della Repubblica**, eletto in seduta comune dal Parlamento, che dura in carica sette anni, svolge funzioni di coordinamento tra gli altri organi ed è il supremo garante della costituzione (**è un interpotere**).
- Il **Governo** (funzione esecutiva) formato dal **Presidente del Consiglio** dei Ministri e dai **Ministri**, che dirige la vita politica del paese e mette in pratica le leggi approvate dal Parlamento.
- la **Magistratura** (funzione giudiziaria), organo autonomo e indipendente, costituito da magistrati **togati** (di carriera) ed **onorari**, che controllano il rispetto delle leggi sia da parte dei cittadini che dello stesso Stato.

Il procedimento al termine del quale il giudice emana la sentenza viene detto **processo**: tramite il processo **civile**¹⁶ il giudice decide chi tra le due **parti in lite** ha ragione.

Tramite il processo **penale**¹⁷, invece, il giudice accerta la commissione di un **reato** (furto, rapina, omicidio, corruzione ecc.) da parte dell'**imputato** (accusato) ed infligge la pena stabilita dalla legge.

- La **Corte costituzionale** detta "il giudice delle leggi" perché, tra le altre sue funzioni, giudica sulla conformità ai principi costituzionali delle leggi dello Stato e delle Regioni (**è un interpotere**).
- Il **Corpo elettorale**, formato da tutti i cittadini dello Stato che siano maggiorenni. A questi soggetti è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, il diritto di petizione, nonché il diritto di fare proposte di legge al Parlamento (proposta firmata da almeno cinquantamila elettori).

Come si nota nel nostro sistema viene rispettato il principio della divisione dei poteri già teorizzato durante l'illuminismo da Montesquieu come garanzia di libertà contro lo Stato assoluto

¹⁵ Gli **organi costituzionali** sono quelli ai quali sono attribuiti i tre poteri dello Stato. Essi si considerano "**reciprocamente sovrani**", in quanto **ognuno di essi non ha altri organi gerarchicamente superiori** e, quindi, può operare senza interferenze nell'ambito delle proprie attribuzioni.

¹⁶IL PROCESSO CIVILE

Il titolare di un diritto soggettivo pretende che un suo interesse sia rispettato dagli altri cittadini e che, quindi, sia tutelato dalla legge. Quando tale diritto viene violato il titolare (titolare = colui che ha il diritto) si può rivolgere al giudice per ottenere la tutela del suo interesse violato o messo in discussione. Il **processo civile** è dunque **quell'insieme di atti (procedimento) che mira all'accertamento della fondatezza della pretesa del titolare di un diritto e conseguentemente alla sua tutela**. Tale processo viene iniziato da parte di colui che si ritiene meritevole di tutela (**attore**) il quale chiama in giudizio tramite una **citazione** la controparte (**convenuto**).

Il giudice (giudice di pace, pretore, tribunale ecc.) deciderà il processo mediante una **sentenza**, che potrà dar torto o ragione all'attore. Contro la sentenza di primo grado la parte soccombente (che ha avuto torto) potrà rivolgersi al **giudice d'appello** e successivamente alla **Corte di Cassazione**.

L'insieme delle norme che regolamentano lo svolgimento del processo civile forma il cd. **diritto processuale civile**.

¹⁷IL PROCESSO PENALE

Il processo penale è un procedimento (cioè una serie di atti), tramite il quale si tende a: **1)** accertare se un fatto, ipotizzato come reato è realmente accaduto - **2)** accertare se tale fatto contrasta effettivamente con il diritto penale cioè se è un reato - **3)** accertare se tale reato è attribuibile, cioè è stato compiuto dall'imputato (colui che deve essere giudicato per il reato) - **4)** condannare l'imputato ritenuto colpevole del reato o assolverlo nell'ipotesi in cui venga ritenuto innocente. Lo svolgimento del processo penale è regolamentato da un complesso di norme giuridiche che costituiscono il **diritto processuale penale**.

ASSETTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



PARLAMENTO Potere legislativo



Camera dei
Deputati

Senato della
Repubblica

GOVERNO



Presidente del
Consiglio dei Ministri

Consiglio dei Ministri

Ministri

ORGANI AUSILIARI

CNEL
Consiglio di Stato
Corte dei conti

Pubblica Amministrazione

MAGISTRATURA
(ordine autonomo e
indipendente)
Potere giurisdizionale



Consiglio Superiore della
Magistratura
(Organo di autogoverno)

CORTE COSTITUZIONALE



CORPO ELETTORALE



IL PARLAMENTO (artt.55 – 82 della Costituzione)

La **Repubblica italiana** è di **tipo parlamentare**, nel senso che il **Parlamento** è l'**organo centrale** dell'assetto istituzionale dello Stato e controlla politicamente il Governo tramite l'istituto della fiducia.
Durata in carica: 5 anni (**legislatura**) prorogabile solo in caso di guerra

BICAMERALISMO PERFETTO (art.55 Cost)

Il Parlamento è articolato in due Camere - **Camera dei Deputati** e **Senato della Repubblica**, con gli stessi identici poteri. Di regola lavorano separatamente, ma possono riunirsi in seduta comune nei casi previsti dalla Costituzione.

Camera dei Deputati (art.56 Cost)

- 630 membri – tutti elettivi

Senato della Repubblica (art.57 Cost)

- 315 membri elettivi
- Tutti gli ex Presidenti della Repubblica
- 5 Senatori a vita nominati dal P.d.R. per altissimi meriti

RAPPRESENTANZA POLITICA DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO (art 67 Cost.) - I Parlamentari sono rappresentanti dell'intera Nazione ed **esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato**

PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI

- **INSINDACABILITÀ** (art 68 Cost. 1° comma) – i parlamentari non rispondono per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- **IMMUNITÀ** (art 68 Cost. 2° comma) – I parlamentari non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, né possono essere arrestati o, comunque, privato della libertà personale senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono (*salvo che per sentenza definitiva o in caso di flagranza*)

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE

PRESIDENTE – Ogni Camera elegge un proprio Presidente con il compito di dirigere i lavori con imparzialità. Egli deve essere una garanzia sia per le minoranze che per la maggioranza

REGOLAMENTO – Ogni Camera adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento interno

GRUPPI PARLAMENTARI – Sono la "**proiezione dei partiti politici in Parlamento**". La loro funzione è quella di coordinare l'attività politica dei parlamentari, che fanno riferimento ai diversi partiti, all'interno delle rispettive Camere.

COMMISSIONI PERMANENTI – Sono articolazioni minori delle Camere, composte da parlamentari dei diversi gruppi. Ognuna di esse si occupa di specifiche materie. Intervengono nell'iter legislativo (in sede referente o in sede deliberante).

COMMISSIONI D'INCHIESTA – Sono solitamente bicamerali ed hanno il compito d'indagare su avvenimenti poco chiari o su problemi della vita del Paese. Agiscono con poteri analoghi a quelli della Magistratura inquirente.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO

▪ ITER LEGISLATIVO ORDINARIO (artt.70 - 74 Cost.)

- > **INIZIATIVA** - Possono presentare una proposta di legge al Presidente di una delle due Camere: 50.000 elettori - i singoli Parlamentari - il Governo - le Regioni - il CNEL
- > **ESAME E APPROVAZIONE** (con intervento delle Commissioni in sede referente o in sede deliberante)
- > **PROMULGAZIONE – PUBBLICAZIONE SULLA G.U. - ENTRATA IN VIGORE**

▪ L'ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE (procedura aggravata art.138 Cost.)

- > **INIZIATIVA** (come per l'iter legislativo ordinario)
- > **ESAME E L'APPROVAZIONE:** doppia approvazione (con un intervallo non inferiore a 3 mesi) da parte delle due Camere. Per la 1^a approvazione basta la maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti, che a loro volta devono essere il 50% + 1 dei componenti l'Assemblea), per la 2^a votazione è richiesta la maggioranza assoluta (il 50% + 1 dei componenti l'Assemblea). Se il disegno di legge non viene approvato dai 2/3 dei Parlamentari, ma solo dal 50% si può richiedere IL referendum (confermativo).
- > **PROMULGAZIONE - PUBBLICAZIONE SULLA G.U. - ENTRATA IN VIGORE**

Altre funzioni del Parlamento: indirizzo politico – politico ispettiva – ispettivo finanziaria – giurisdizionale – elettiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (artt. 83 – 91 Cost.)

Organo preposto all'elezione (art 83 Cost.1° e 2° comma)

Parlamento in seduta comune + 3 delegati per ogni Regione + 1 delegato per la Regione Valle d'Aosta

Modalità dell'elezione (art 83 Cost.3° comma)

- > Votazione a scrutinio segreto
- > Richieste speciali maggioranze: nei primi 3 scrutini è richiesta la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea - dal 4° scrutinio basta la maggioranza assoluta

Requisiti per l'eleggibilità (art 84 Cost.)

- > **Cittadinanza italiana**
- > Aver compiuto 50 anni
- > Godimento dei diritti civili e politici

Durata della carica: 7 anni, con possibilità di rielezione (art 85 Cost.)

POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COME GARANTE DELLA COSTITUZIONE

POTERI DI GARANZIA

• NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO

- > Scioglie le Camere (alla scadenza o anticipatamente)
- > Indice le nuove elezioni politiche
- > Fissa la 1ª riunione delle nuove Camere
- > Invia messaggi alle Camere
- > Promulga (o rinvia alle Camere) le leggi

• NEI CONFRONTI DEL GOVERNO

- > Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri
- > Nomina i Ministri (su proposta del Pres. del Consiglio)
- > Autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi
- > Emanando gli atti normativi del Governo (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti)
- > Nomina gli alti funzionari dello Stato
- > Presiede il Consiglio Supremo di Difesa
- > Comandare le Forze Armate

• NEI CONFRONTI DELLA MAGISTRATURA

- > Concede provvedimenti di clemenza (grazia ex art. 87 Cost.)
- > Presiede il C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura)
- > Nomina 5 Giudici della Corte Costituzionale

NEI CONFRONTI DEL CORPO ELETTORALE

- > Indice le nuove elezioni politiche
- > Indice i Referendum

Personalmente **responsabile** per gli atti compiuti al di fuori del suo mandato (senza immunità)

Irresponsabilità per tutti gli atti compiuti nell'esercizio della sua funzione (rispondono i Ministri controfirmanti), **tranne che per: Alto tradimento e Attentato alla Costituzione. Per tali reati il Presidente viene messo in stato d'accusa dal Parlamento ed è giudicato dalla Corte Costituzionale**

COME RAPPRESENTANTE DELL'UNITÀ NAZIONALE

POTERI ONORIFICI

- > Conferisce le onorificenze della Repubblica
- > Nomina 5 Senatori a vita (art 59 cpv. Cost)

POTERI NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI STATI

- > Accredita e riceve gli Ambasciatori
- > Ratifica i trattati internazionali
- > Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 78 Cost.)

POTERI NON FORMALI

- > Potere d'esternazione

GLI ATTI DEL PRESIDENTE

(assumono la forma di decreti - d.p.r. -)

- > Atti sostanzialmente presidenziali
- > Atti sostanzialmente governativi

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PRESIDENTE

IL GOVERNO (artt.92 – 96 Cost)

FORMAZIONE

FASI

- **CONSULTAZIONI:** Il Presidente della Repubblica convoca i segretari dei partiti, i Presidenti dei gruppi parlamentari, gli ex Presidenti della Repubblica e i Presidenti delle Camere.
- **L'INCARICO:** Il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico. Il Presidente incaricato lo accetta con riserva ed effettua le proprie consultazioni con i Segretari dei partiti politici e i Presidenti dei gruppi parlamentari.
- **LA NOMINA:** Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio (dopo che questi ha sciolto la riserva) e i Ministri, i quali faranno giuramento di fedeltà alla Repubblica.

VOTO DI FIDUCIA DEL PARLAMENTO

Il nuovo Governo, entro dieci giorni dalla nomina, deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia sul programma.

STRUTTURA (Organo complesso)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Garantisce l'unità dell'azione di Governo sul programma che ha ottenuto la fiducia da parte del Parlamento

COMPITI (art. 95 Cost.)

- Dirigere la politica generale del Governo
- Mantenere l'unità dell'indirizzo politico
- Promuovere e coordinare l'attività dei Ministri

CONSIGLIO DEI MINISTRI

È composto da tutti i Ministri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio

Compiti

Determina la linea politica del Governo
Risolve i conflitti d'attribuzione tra i Ministri
Delibera i disegni di legge governativi

MINISTRI (Segretari di Stato)

Compiti

MINISTRI CON PORTAFOGLIO (a capo di un Ministero)

Compiti politici - concorrono a definire e a realizzare il programma politico del Governo.

Compiti amministrativi - esercitano poteri di controllo e di indirizzo sulla P.A.

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO - hanno solo compiti di raccordo politico

ORGANI MINORI

Consiglio di Gabinetto:

Comitato ristretto dei Ministri più importanti.

Comitati Interministeriali:

Gruppi di Ministri specializzati in determinate materie che svolgono attività di Governo.

Sottosegretari: Collaboratori dei Ministri.

FUNZIONI

DIREZIONE POLITICA DELLO STATO

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

COMPITI LEGISLATIVI

Il Governo può emanare (in eccezione al principio della divisione dei poteri)

Decreto Legislativo (Decreto Delegato art. 76 Cost.)

Atto normativo (avente lo stesso valore di una legge formale) adottato dal Governo a seguito di una **legge di delega** del Parlamento, che gli ha affidato il compito di legiferare su di un determinato, specifico tema.

Decreto Legge (art. 77 Cost.) - È un atto normativo (avente forza di legge formale), adottato dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza. Tale decreto, entro 60 gg dalla pubblicazione, dev'essere convertito in legge dal Parlamento a pena di decadenza.

CRISI

CRISI PARLAMENTARE

- Approvazione di una mozione di sfiducia
- Boccatura di una mozione di fiducia
- Boccatura di una proposta di legge sulla quale il Governo ha posto una questione di fiducia

CRISI EXTRAPARLAMENTARE

- La crisi extraparlamentare è causata da un contrasto dei partiti di coalizione.

FORMAZIONE DEL GOVERNO (artt. 92, 93, 94 Cost.)

LE CONSULTAZIONI

Il Presidente della Repubblica, allo scopo di individuare la persona cui poter affidare il compito di formare un Governo che riscuota la fiducia della maggioranza parlamentare, effettua le consultazioni degli:

- ex Presidenti della Repubblica
- dei Presidenti delle Camere
- dei Presidenti dei gruppi parlamentari
- dei segretari dei partiti politici

IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Quando il Presidente della Repubblica ritiene sufficientemente chiaro il quadro politico affida l'incarico di formare il nuovo Governo.

Il Presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva ed inizia le proprie consultazioni con i partiti e quindi con i gruppi parlamentari che dovranno attribuire la fiducia al Governo, allo scopo di concordare il programma politico e la lista dei Ministri.

Se il **tentativo** del Presidente del Consiglio designato **fallisce**, questi **rinuncia all'incarico**.

Il Presidente della Repubblica riprende le consultazioni per individuare un altro personaggio cui poter affidare il compito di formare il Governo o, nell'impossibilità politica, sentiti i Presidenti delle Camere, scioglie anticipatamente il Parlamento.

Se il **tentativo** del Presidente del Consiglio designato **riesce**, questi si reca dal Presidente della Repubblica per **sciogliere la riserva** cioè per **accettare definitivamente la nomina e proporre la lista dei Ministri**.

Il Presidente della Repubblica **nomina** il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, i quali giurano fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione nonché di svolgere le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione (art.93 Cost.)

Entro 10 giorni dalla **nomina** il nuovo **Governo deve presentarsi alle Camere** per esporre il proprio **programma** ed ottenerne **la fiducia** (art.94 Cost.)

LA MAGISTRATURA

Principi costituzionali su cui si fonda l'attività giurisdizionale

Parte prima: diritti e doveri dei cittadini - titolo I : rapporti civili (artt. 13 -28)

Parte seconda: ordinamento della Repubblica - titolo IV : la Magistratura (artt. 101 - 113)

La funzione giurisdizionale all'interno del principio della divisione dei poteri

Funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari
(art.102 Cost.)

Le magistrature speciali (garanzia d'indipendenza art. 108 Cost.)
Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti, Tribunali militari, Commissioni tributarie, Tribunali delle acque

LA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLO ALLA LEGGE (art.101 Cost.)
L'indipendenza dei giudici e l'assenza di gerarchie interne

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(artt.104 - 110 Cost.)

L'assunzione per concorso, l'inalienabilità e la responsabilità dei giudici

I CARATTERI DELLA GIURISDIZIONE

il giudice naturale - art. 25 Cost.
(competenza per materia, valore, territorio) - divieto di giudici straordinari

l'imparzialità dei giudici

il diritto di azione e di difesa
(art. 24 Cost)

NECESSITA' DELLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - L'art. 111 impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati, cioè spieghino le ragioni in base a cui sono stati formulati. La motivazione rende possibile il controllo della sentenza, sia da parte dell'intera collettività, sia da parte dell'appellante, che cercherà di convincere il giudice di II grado che la sentenza di 1° grado si basava su ragionamenti sbagliati.

GIURISDIZIONE CIVILE

Risolve le controversie fra privati (es. la lite fra due automobilisti coinvolti in un incidente stradale, fra un debitore e un creditore per la determinazione dell'ammontare del debito). Il privato (attore) può chiamare l'altra parte (convenuto) davanti al giudice, il quale, valutate le prove portate dai due contendenti, applica la legge e decide chi ha torto e chi ha ragione. Normalmente, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali.

GIURISDIZIONE PENALE

Giudica chi ha commesso reati, sanzionati con una pena (che può essere pecuniaria, se consiste nel pagamento di una somma di denaro, o detentiva, se comporta la privazione della libertà personale). In questo caso le parti contrapposte sono lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero (PM) che svolge l'azione accusatoria e l'imputato del reato. Il giudice penale dovrà decidere se l'imputato è responsabile del reato attribuitogli (furto, rapina, omicidio, ecc.) e, in caso positivo, stabilire la pena.

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Risolve le controversie fra un privato (detto ricorrente), il quale cerca di far valere un suo interesse contro un atto amministrativo ritenuto illegittimo e la Pubblica amministrazione, che ha emesso l'atto (ad esempio, la controversia fra il proprietario di un terreno e il Comune che gli ha negato la licenza edilizia con una procedura ritenuta illegittima, fra un dipendente pubblico e un'amministrazione dello Stato in materia d'impiego). Il processo si conclude con una sentenza che può dichiarare l'illegittimità dell'atto e il suo annullamento.

PLURALITA' DEI GRADI DI GIURISDIZIONE

Le decisioni di un giudice di I grado devono essere riesaminate da un giudice di II grado, se la parte interessata ne fa domanda. Il riesame da parte del giudice d'appello può riguardare sia questioni di fatto (le modalità con cui il fatto si è svolto), sia questioni di diritto (se la legge è stata correttamente applicata al caso concreto). Contro la sentenza d'appello è ammesso ricorso di III grado alla Corte di Cassazione, ma soltanto per questioni di diritto (giudizio di legittimità e non di merito).

I GIUDICI E LE RISPETTIVE COMPETENZE SECONDO L'ORDINAMENTO ITALIANO

GIURISDIZIONE CIVILE

Gli Organi della **Magistratura ordinaria civile** risolvono le controversie fra privati (es. la lite fra due automobilisti coinvolti in un incidente stradale, fra un debitore e un creditore per la determinazione dell'ammontare del debito). Il privato (attore) può chiamare l'altra parte (convenuto) davanti al giudice, il quale, valutate le prove portate dai due contendenti, applica la legge e decide chi ha torto e chi ha ragione. Normalmente, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali

GIUDICI DI 1° GRADO

➤ **GIUDICE DI PACE** - (giudice individuale), competente per le cause il cui valore economico non supera € 2582,28. Contro le sue sentenze è ammesso l'appello al Tribunale

➤ **TRIBUNALE** - competente per le cause di valore economico indeterminato, o comunque superiore a € 2582,28. Esso, normalmente, giudica con l'intervento di un solo magistrato. Tuttavia, in alcune materie stabilite dalla legge (es. in quelle di particolare rilevanza economico - sociale e di complessità giuridica), giudica con l'intervento di tre magistrati.

GIUDICI DI 2° GRADO

➤ **TRIBUNALE** - contro le sentenze del giudice di pace

➤ **CORTE DI APPELLO** - (composta da tre giudici) contro le sentenze di 1° grado del Tribunale

GIUDICE DI 3° GRADO

➤ **CORTE DI CASSAZIONE** (giudice di legittimità e non di merito) contro le sentenze di secondo grado del tribunale e quelle delle Corti di Appello

GIURISDIZIONE PENALE

Gli Organi della Magistratura ordinaria penale giudicano chi ha commesso reati, sanzionati con una pena (che può essere pecuniaria, se consiste nel pagamento di una somma di denaro, o detentiva, se comporta la privazione della libertà personale). In questo caso le parti contrapposte sono lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero (PM) che svolge l'azione accusatoria e l'imputato del reato. Il giudice penale dovrà decidere se l'imputato è responsabile del reato attribuitogli (furto, rapina, omicidio, ecc.) e, in caso positivo, stabilire la pena.

GIUDICI DI 1° GRADO

➤ **TRIBUNALE** - che normalmente giudica con l'intervento di un solo magistrato. Tuttavia, per i reati di particolare gravità (es. delitti puniti con la pena massima della reclusione superiore a dieci anni, il terrorismo, i reati valutari e finanziari collegati alle misure antimafia, ecc.), giudica con l'intervento di tre magistrati.

➤ **CORTE DI ASSISE** (composta di un presidente, di un magistrato e di sei giudici popolari) - competente per i reati punibili con l'ergastolo o con la pena massima di 24 anni di reclusione.

GIUDICI DI 2° GRADO

➤ **CORTE DI APPELLO** (composta da tre giudici) contro le sentenze di 1° grado del Tribunale

➤ **CORTE D'ASSISE DI APPELLO** - contro le sentenze della Corte d'Assise

GIUDICE DI 3° GRADO

➤ **CORTE DI CASSAZIONE** (giudice di legittimità e non di merito) contro le sentenze delle Corti di Appello e delle Corti d'Assise d'Appello

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Gli Organi della Magistratura speciale amministrativa risolvono le controversie fra un privato (detto ricorrente), il quale cerca di far valere un suo interesse contro un atto amministrativo ritenuto illegittimo e la Pubblica Amministrazione, che ha emesso l'atto (ad esempio, la controversia fra il proprietario di un terreno e il Comune che gli ha negato la licenza edilizia con una procedura ritenuta illegittima, fra un dipendente pubblico e un'amministrazione dello Stato in materia d'impiego). Il processo si conclude con una sentenza che può dichiarare l'illegittimità dell'atto e il suo annullamento.

GIUDICI DI 1° GRADO

➤ **T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)** – composti da tre magistrati, hanno competenza nell'ambito della regione

GIUDICE DI 2° GRADO

➤ **CONSIGLIO DI STATO** (nelle sezioni IV, V, VI) giudica in appello sulle decisioni dei T.A.R.

LA CORTE COSTITUZIONALE (artt. 134 – 137 Cost)



15 Giudici

1/3 nominati
dal
Presidente della Repubblica

1/3 nominati
dal Parlamento
riunito in seduta comune

1/3 nominati
dalle supreme magistrature
dello Stato

➤ **CRITERI DI SCELTA:** sono scelti tra i magistrati delle più alte giurisdizioni, tra gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio e tra i docenti universitari di discipline giuridiche

➤ **DURATA:** durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili

➤ **ORGANIZZAZIONE:** eleggono un Presidente che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile

➤ **PREROGATIVE:** godono delle stesse prerogative dei Parlamentari
INSINDACABILITÀ e IMMUNITÀ PENALE

FUNZIONI

è un interpotere

Giudica sulla
costituzionalità
delle leggi (è il
giudice delle
leggi)

Giudica sui
conflitti di
attribuzione tra gli
organi
costituzionali
dello Stato

Giudica sui
conflitti di
attribuzione tra
Stato e Regioni e
tra le Regioni

Giudica sulla
ammissibilità dei
Referendum

Giudica il
Presidente della
Repubblica per i
reati di alto
tradimento e di
attentato alla
Costituzione

